

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**  
(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 1965

Modifiche alla legge 3 marzo 1960, n. 169, concernente utilizzazione dei fondi accreditati in contabilità speciali e passaggio di fondi tra funzionari delegati di alcune Amministrazioni dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 3 marzo 1960, n. 169, è stata legittimata la procedura dei giro-fondi, già in uso presso i funzionari delegati dipendenti dall'Amministrazione dell'interno e da quella della Difesa-Marina, disciplinando, altresì, le modalità di esecuzione, la documentazione, la contabilizzazione e la rendicontazione delle operazioni relative.

Nell'attuazione pratica delle disposizioni contenute nella citata legge n. 169 del 1960, che invero ha soddisfatto gran parte delle originarie esigenze, è emerso che ulteriori vantaggi possono essere conseguiti con la introduzione di talune modifiche agli articoli 1, 2 e 5, comma secondo, della legge medesima.

In particolare la legge in questione, allo articolo 1, comma ultimo, stabilisce che i capitoli di spesa a carico dei quali possono essere disposti in ciascun esercizio trasferimenti di fondi tra funzionari delegati, debbono essere previamente determinati, su proposta del Ministro competente, con decreto del Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti.

Inoltre, per quanto attiene ai trasferimenti dei fondi relativi a spese aventi la medesima natura e cioè a spese dello stesso capitolo di bilancio, le disposizioni di cui ai citati articoli 1, 2 e 5 della legge n. 169 del 1960, li consentono per il Ministero dell'interno soltanto tra funzionari delegati titolari di contabilità speciali (Prefetti) e tra funzionari delegati non titolari di dette contabilità (Direttori di archivi di Stato, comandanti di Legioni di carabinieri, comandanti di Scuole di polizia, eccetera) e non anche tra funzionari delegati intestatari e non intestatari di contabilità speciali e viceversa.

In ordine alla prima questione si è constatato che le modalità previste dall'articolo 1, comma ultimo, della cennata legge numero 169 — consistenti nella proposta annuale di determinazione dei capitoli di spesa da parte dell'Amministrazione interessata, nel decreto del Ministro del tesoro e nella conseguente registrazione del decreto stesso da parte della Corte dei conti — richiedono un notevole periodo di tempo, talchè viene a rendersi parzialmente inoperante lo snel-

limento voluto dalla ripetuta legge n. 169, per l'impossibilità di disporre e di fare eseguire tempestivamente i trasferimenti di fondi, spesso scaturenti da esigenze urgenti o improvvisamente insorte persino ad inizio di esercizio.

Allo scopo di ovviare agli illustrati inconvenienti e per venire incontro anche alle proposte avanzate nella materia dagli uffici interessati, si rende ora necessario statuire che alla determinazione dei capitoli di spesa in questione possa provvedersi con evidente maggiore speditezza, mediante opportuna modifica del citato articolo 1, con decreto del Ministro interessato fermo restando però, per le esigenze degli organi di controllo, l'obbligo della registrazione del decreto medesimo da parte della Corte dei conti.

Relativamente all'altra questione, connessa all'esigenza di estendere l'applicazione delle innovazioni recate dalla più volte citata legge n. 169 del 1960 anche ai trasferimenti di fondi tra funzionari delegati titolari e non titolari di contabilità speciale e viceversa, si rileva che il suo accoglimento consente alle Amministrazioni interessate di effettuare una assegnazione dei fondi, sempre nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, più aderente alle necessità dei pagamenti dei vari dipendenti funzionari delegati.

A tal fine occorre integrare l'articolo 1 con una norma intesa a consentire la possibilità di disporre trasferimenti di fondi tra i fun-

zionari delegati delle due anzidette categorie, compreso anche il cassiere del Ministero dell'interno, limitatamente però ai passaggi di fondi concernenti spese per le quali è ammessa, in base alle vigenti disposizioni, la emissione di aperture di credito a favore dello stesso.

La modifica sopraindicata comporta inoltre — stante i diversi sistemi di gestione dei fondi di bilancio vigenti per le due cennate categorie di funzionari delegati (titolari e non titolari di contabilità speciali) — la necessità di disciplinare le modalità di esecuzione anche di siffatte operazioni di passaggio di fondi con una opportuna integrazione degli articoli 2 e 5 della più volte indicata legge n. 169 del 1960.

Pertanto, considerati il notevole snellimento e la celerità di esecuzione che le proposte modifiche comportano nei ripetuti trasferimenti di fondi, in aggiunta al fatto che si ottiene anche un'assegnazione di fondi più aderente alle effettive esigenze di tutti i funzionari delegati di una stessa Amministrazione, contenendo e riducendo l'ammontare e il numero delle partite in conto residui che si verificherebbero qualora non venisse estesa la possibilità di trasferire fondi disponibili in possesso di alcuni funzionari delegati ad altri funzionari aventi impegni da soddisfare superiori ai fondi già accreditati, è stato predisposto l'unito disegno di legge nel quale è inserito il suggerimento espresso dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede del prescritto parere preventivo.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Gli articoli 1, 2 e 5, comma secondo, della legge 3 marzo 1960, n. 169, sono sostituiti dai seguenti:

*Articolo 1.* — « Il Ministro per l'interno può disporre, con ordini vistati dalla Ragioneria centrale competente, che i fondi accreditati ai funzionari delegati in contabilità speciale ed eccedenti le necessità degli stessi siano trasferiti ad altri funzionari delegati intestatari o non di contabilità speciale ai quali debbano somministrarsi fondi per spese a carico dei medesimi capitoli ed articoli.

Con le stesse modalità e condizioni il Ministro predetto ed il Ministro per la difesa, per quanto concerne i servizi della Marina, possono disporre il trasferimento di somme accreditate ai rispettivi funzionari delegati e da questi prelevate in contanti a favore di altri funzionari delegati delle Amministrazioni medesime, titolari o non di contabilità speciale.

Gli ordini ministeriali per i trasferimenti di cui al presente articolo vanno emessi non oltre il 10 marzo successivo alla scadenza dell'esercizio e debbono avere completa attuazione entro il 31 marzo.

I capitoli sui quali possono operarsi i trasferimenti di cui al presente articolo saranno determinati, per ciascun esercizio finanziario, con decreto del Ministro interessato, da registrarsi alla Corte dei conti ».

*Articolo 2.* — « I trasferimenti di fondi disposti a norma del precedente articolo 1 debbono essere comunicati, a cura dell'Amministrazione centrale, al funzionario a favore del quale è stato disposto il trasferimento ed alla Corte dei conti, contemporaneamente all'ordine che viene dato al funzionario che vi deve provvedere.

Il funzionario che riceve l'ordine di trasferire i fondi vi provvede:

a) per i fondi accreditati in contabilità speciale, a mezzo di ordinativo commuta-

bile o meno in quietanza di accreditamento alla contabilità speciale, a seconda che il funzionario delegato a favore del quale i fondi debbono essere somministrati sia intestatario o meno di contabilità speciale;

b) per i fondi prelevati in contanti, mediante versamento del relativo importo in Tesoreria con emissione di un vaglia del Tesoro commutabile o meno in quietanza di contabilità speciale, a seconda che il funzionario delegato al quale i fondi debbono essere trasferiti sia o meno titolare di contabilità speciale.

Il funzionario che riceve i fondi ne invia dichiarazione di ricevuta al funzionario mittente, dandone comunicazione alla Corte dei conti, alla Ragioneria centrale ed, eventualmente, alle Ragionerie regionali od a quelle provinciali competenti per i controlli nei confronti dei due funzionari delegati ».

*Articolo 5, comma secondo.* — « Il funzionario che riceve i fondi, invece, allega al rendiconto la comunicazione di cui al primo comma dell'articolo 2, annotata dalla Sezione di Tesoreria degli estremi relativi al vaglia del Tesoro o dell'ordinativo di contabilità speciale riscosso, oppure, se intestatario di contabilità speciale, la quietanza comprovante la commutazione dell'ordinativo o del vaglia del Tesoro in entrata a tale contabilità ».